

8604

**Atto di quietanza**

NUMERO POLIZZA	1/41960/38/101588385	PRODUTTORE	116
AGENZIA	TOLMEZZO	SUBAGENZIA	100

**Contraente/Assicurato** AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. SRL  
**Domicilio** VIA FRATELLI SOLARI, ZONA IND. - 33020 AMARO - UD  
**Partita IVA** 01403070301

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	01/01/2023	Scadenza polizza	01/01/2024
Scadenza prima rata	01/07/2023	Frazionamento premio	SEMESTRALE
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	4.040,41	404,04	==	4.444,45	555,56	5.000,01

**INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI**

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale

Matteo Latocca

Emessa il 27/12/2022

Il pagamento del premio è stato effettuato il

27 DIC. 2022

L'Agente o l'Incaricato

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
LARCHER, DI LENA E CORVA SRL

8604

## Atto di quietanza

NUMERO POLIZZA	1/41960/38/101588385	PRODUTTORE	116
AGENZIA	TOLMEZZO	SUBAGENZIA	100

**Contraente/Assicurato** AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. SRL  
**Domicilio** VIA FRATELLI SOLARI ZONA IND. - 33020 AMARO  
**Partita IVA** 01403070301

progressivo 45548

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	01/01/2022	Scadenza polizza	01/01/2023
Scadenza prima rata	01/07/2022	Frazionamento premio	Semestrale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	4040,41	404,04	==	4444,45	555,56	5000,01

SEZIONE GARANZIE E SOMME ASSICURATE	
GARANZIE	SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE/IMPORTO/INDENNITA
SOMMA ASSICURATA	100.000,00

### INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale

### INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direttore Generale

Matteo Laterza

Emessa il 28/11/2021

Il pagamento del premio è stato effettuato il

31/12/21

L'Agente o l'Incaricato

8604

## Atto di quietanza

NUMERO POLIZZA	1/41960/38/101588385	PRODUTTORE	116
AGENZIA	TOLMEZZO	SUBAGENZIA	100

progressivo 56060

**Contraente/Assicurato** AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. SRL  
**Domicilio** VIA FRATELLI SOLARI ZONA IND. - 33020 AMARO  
**Partita IVA** 01403070301

### DATI GENERALI

Effetto quietanza	01/07/2022	Scadenza polizza	01/01/2023
Scadenza prima rata	01/01/2023	Frazionamento premio	Semestrale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI		

### PREMI IN EURO

PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	4040,40	404,04	==	4444,44	555,55	5000,00

### INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

**Il presente contratto:**

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

**I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente**


**Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale**

### ESTREMI DELLA QUIETANZA

**Il presente contratto:**

- assicura numeri oggetti/teste 1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
 Direttore Generale  
 Matteo Laterza



Emessa il 29/05/2022

Il pagamento del premio è stato effettuato il

04 LUG. 2022

L'Agente o l'incaricato  
 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
 LARCHER, DI LENA E CORVA SRL

8604

## Atto di quietanza

NUMERO POLIZZA	1/41960/38/101588385	PRODUTTORE	116
AGENZIA	TOLMEZZO	SUBAGENZIA	100

**Contraente/Assicurato** AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. SRL  
**Domicilio** VIA FRATELLI SOLARI ZONA IND. - 33020 AMARO  
**Partita IVA** 01403070301

progressivo 45548

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	01/01/2022	Scadenza polizza	01/01/2023
Scadenza prima rata	01/07/2022	Frazionamento premio	Semestrale
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	4040,41	404,04	==	4444,45	555,56	5000,01

SEZIONE GARANZIE E SOMME ASSICURATE	
GARANZIE	SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE/IMPORTO/INDENNITA
SOMMA ASSICURATA	100.000,00

### INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:

- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale

### INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Direttore Generale

Matteo Laterza

Emessa il 28/11/2021

Il pagamento del premio è stato effettuato il

31/12/21

L'Agente o l'Incaricato

8604

## Atto di quietanza

NUMERO POLIZZA	1/41960/38/101588385	PRODUTTORE	116
AGENZIA	TOLMEZZO	SUBAGENZIA	100

**Contraente/Assicurato** AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. SRL  
**Domicilio** VIA FRATELLI SOLARI, ZONA IND. - 33020 AMARO - UD  
**Partita IVA** 01403070301

DATI GENERALI			
Effetto quietanza	01/01/2021	Scadenza polizza	01/01/2022
Scadenza prima rata	01/07/2021	Frazionamento premio	SEMESTRALE
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO

PREMI IN EURO						
PREMI DI RATA	Netto	Accessori	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma	4.040,41	404,04	==	4.444,45	555,56	5.000,01

### INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

**Il presente contratto:**

- È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

**I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente**

**Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale**


### INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

**Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
 Direttore Generale  
 Matteo Laterza




Emessa il 05/01/2021

Il pagamento del premio è stato effettuato il

- 5 GEN. 2021

L'Agente o l'Incaricato



8604

**Allegato all'Atto di variazione  
TRASPORTI**

NUMERO POLIZZA 1/65176/38/101588385/4  
AGENZIA TOLMEZZO SUBAGENZIA 116

**Contraente/Assicurato** AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. SRL  
**Domicilio** VIA FRATELLI SOLARI, ZONA IND. - 33020 AMARO - UD  
**Partita IVA** 01403070301

**VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA**


Con la presente appendice, in accordo con la ditta contraente, si prende atto che il fatturato annuo preventivo viene elevato, a decorrere dall' 01/01/2020, ad € 5.000.000,00 , con riduzione del relativo tasso annuo lordo allo 0,20%.  
Fermo restando tutte le condizioni generali e particolari di polizza.

**FERMO IL RESTO.**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
(un procuratore)

**Il Contraente**

Autotrasporti D'AGARO e C. S.r.l.  
Via F.lli Solari - 33020 AMARO (UD)  
Part. IVA: 01403070301  
Iscr. Albo UD3252490K





**L'ASSICURAZIONE**  
*per* **L'IMPRESA** **VETTORE STRADALE**

Contraente: Autotrasporti D'Agaro & C. Srl  
Polizza N. 38/101588385

TOLMEZZO  
VIA ROMA,9/A  
33028 TOLMEZZO (UD)  
Tel: 04332180  
Fax: 043343794

**Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti**  
 Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,  
 per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

**QUALI DATI RACCOGLIAMO**

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti<sup>(1)</sup> ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile<sup>(2)</sup>, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza<sup>(3)</sup>. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

**PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI**

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti<sup>(4)</sup>, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo<sup>(5)</sup> e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa<sup>(6)</sup>. Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

**COME TRATTIAMO I SUOI DATI**

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>(7)</sup>.

**QUALI SONO I SUOI DIRITTI**

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna<sup>(8)</sup>. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

**Note**

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. [www.unipol.it](http://www.unipol.it).
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI**

*Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 - Codice Privacy e degli artt.15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010*

Gentile Cliente,

nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali e di commercializzazione a distanza di prodotti e servizi assicurativi, desideriamo informarLa che, previo Suo consenso, i dati personali da Lei rilasciati, ivi inclusi quelli relativi ai Suoi recapiti telefonici e telematici (indirizzo di posta elettronica) ma con esclusione dei dati sensibili (es. dati sanitari), possono essere trattati dalla nostra società, quale Titolare del trattamento, per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta di prodotti e servizi propri e delle Società del Gruppo Unipol<sup>(1)</sup>, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza quali posta cartacea, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, e-mail, fax, SMS, MMS o altri strumenti elettronici, nonché per effettuare comunicazioni di servizio.

Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti e richieste in essere. Tali dati ci permetteranno eventualmente di contattarLa più agevolmente per comunicazioni di servizio o riguardanti nuovi contratti o prodotti di Suo eventuale interesse, anche delle altre società facenti parte del Gruppo Unipol.

Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati saranno gestiti anche con strumenti elettronici e con apposite procedure informatizzate e potranno essere conosciuti, all'interno delle strutture della nostra Società e delle altre società del nostro Gruppo, da personale a ciò incaricato e da incaricati di società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere trattati da società specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, le quali opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art.15 Reg. Isvap 34/2010) ed, in particolare, all'uso di modalità automatizzate.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO) - [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it).

<sup>1</sup> Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ([www.unipol.it](http://www.unipol.it))

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

POLIZZA N.

38/101588385

**Vettore Stradale**

Assicurazione della  
Responsabilità Civile per i Danni alle  
merci trasportate

Autorizzazione

codice cliente

AGENZIA

TOLMEZZO - 53418

**Mod. 11401 - Edizione 01.2014**

<b>Contraente / Assicurato</b>	Nominativo Autotrasporti D'Aqaro & C. Srl	Codice fiscale 01403070301	
	Indirizzo Via Fratelli Solari - Zona Ind.	C.A.P. 33020	Località AMARO
	Indirizzo Sede legale Via Fratelli Solari - Zona Ind.	C.A.P. 33020	Località AMARO
			Prov. UD
<b>Durata del contratto</b>	Decorrenza dalle ore 24 del giorno mese anno 01 01 2016	Scadenza alle ore 24 del giorno mese anno 01 01 2017	Durata anni giorni 1 0
	Scadenza prima quietanza giorno mese anno 01 07 2016	Rateazione SEMESTRALE	Tacito Rinnovo SI
<b>Polizza sostituita</b>	Numero 38/574700935	Polizza ripresa	Numero
	Iscrizione all' Albo dei Trasportatori (Legge 298) N° UDT32524K del 02 10 1985 La Società assicura nella forma impostata su RCV - FATTURATO NOLI la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Vettore Stradale. Le garanzie sono prestate nei termini ed entro le somme assicurate previsti dalla presente scheda, nonche' in base alle condizioni e limiti di indennizzo previsti dal contratto del quale forma parte integrante ed essenziale.		
<b>Tipologia delle Merci trasportate dall'assicurato</b>	Merci Varie con esclusione di quelle elencate all'art. 20 delle CGA		

**Garanzie e massimali**

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di Responsabilità del Vettore Stradale per le garanzie per le quali è indicato il massimale.

Responsabilità Civile del Vettore Stradale		Massimali	
TRASPORTI NAZIONALI (Art. 13 delle CGA)	Art. 13, 1 delle CGA	44.000,00	per veicolo
	Art. 13, 2 delle CGA	44.000,00	per sinistro
TRASPORTI INTERNAZIONALI (Clausola n. 1 CMR)	CL. n. 1 Art. 3 - primo paragrafo	100.000,00	per veicolo
	CL. n. 1 Art. 3 - secondo paragrafo	100.000,00	per sinistro
MASSIMALE PER INAPPLICABILITA' DEI LIMITI		100.000,00	per veicolo
	Art. 13,3 (delle CGA) e CL. n. 1, se operante	100.000,00	per sinistro

**N.B: i massimali sopra indicati non sono cumulabili tra loro**

**Franchigie e minimo scoperto** La franchigia verrà applicata una sola volta sull'eventuale pluralità di reclami per danni e/o perdite causati da un medesimo sinistro. Qualora le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicurato, l'importo di tale scoperto, se non diversamente quantificato, non potrà essere inferiore alla franchigia fissa.

Trasporti Nazionali 500,00

Trasporti Internazionali (CMR) 500,00

**Calcolo del premio**

Il premio lordo deve intendersi comprensivo delle imposte di assicurazione in vigore al momento della stipula del contratto; eventuali variazioni, comporteranno una modifica del tasso e/o del premio.

FATTURATO NOLI (operante CL. n. 6)

Cod.	Descrizione	Importo	Tasso Lordo	Imposte	Premio annuo lordo anticipato
E1	FATTURATO NOLI	3.000.000,00	0,2500%	833,34	7.500,00

**Clausole e allegati** sono operanti le Clausole Aggiuntive e/o Allegati di seguito indicati:

Cl. n. 1 - Cl. n. 3 - Cl. n. 6 - Cl. n. 14 - AG

**Premio prima rata**

Premio netto	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Aggiuntiva di gestione: 10%	Imposte: 12,5%	Totale
3.030,30	0,00	0,00	303,03	416,67	3.750,00

UnipolSai Assicurazioni Divisione La Fondiaria, presta le garanzie pattuite nella presente polizza, entro i limiti indicati nel frontespizio, in base alle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione Mod. 11401 ed. 01.2014.

Il Contraente dichiara di conoscere le anzidette Condizioni di Assicurazione e di non avere ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

Si intendono inoltre operanti le seguenti CLAUSOLE ADDIZIONALI se espressamente indicate nella scheda di polizza, fatta eccezione per la Clausola N. 3 che si intende sempre operante salvo il caso in cui sia richiamata la Clausola N. 4:

Clausola Addizionale:	Descrizione Clausola
N. 1	CONDIZIONI APPLICABILI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR
N. 2	ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER I CASI DI DOLO E COLPA GRAVE
N. 3	SCOPERTI APPLICABILI NEI CASI DI FURTO, SOTTRAZIONE E SMARRIMENTO DELLE MERCI
N. 4	ESCLUSIONE DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER FURTO, SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO DELLE MERCI
N. 5	DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A TERZI
N. 6	REGOLAZIONE DEL PREMIO
N. 7	LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AL SOLO PERIODO DEL TRASPORTO CON AUTOCARRI IDENTIFICATI IN POLIZZA
N. 8	ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTI CON CISTERNE
N. 9	ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI FRIGORIFERI
N. 10	ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI ISOTERMICI E NON DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO
N. 11	ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTI DI MERCI USATE E/O MASSERIZIE
N. 12	ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTO DI ANIMALI VIVI
N. 13	TRASPORTO AFFIDATO A TERZI - GARANZIA BAGNAMENTO
N. 14	ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE ED ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO SMALTIMENTO O DISTRUZIONE DELLA MERCE TRASPORTATA

Il Contraente dichiara di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nonché a un eventuale loro trasferimento all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE), nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
L'AGENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di assicurazione. Art. 8 Recesso dal contratto in caso di sinistro; Art. 9 Rinnovo del contratto; Art. 17 Obbligo di sorveglianza (Inoperatività della copertura); Art. 18 Obbligo di antifurto (Inoperatività della copertura); Cl. 6 Regolazione del premio (qualora operante).

IL CONTRAENTE

**INFORMATIVA HOME INSURANCE**

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile nell'Area stessa. Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza:

- il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della Polizza, il *Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto* di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Il presente contratto è stato redatto dall'Agenzia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

Dichiaro di avere ricevuto oggi \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ l'importo totale della prima rata di premio

Firma dell'Agente o Esattore

## CLAUSOLA N. 1

# CONDIZIONI APPLICABILI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME CMR

Allegato alla Polizza n.

38/101588385

Agenzia Generale di

TOLMEZZO - 53418

Contraente

Autotrasporti D'Agaro & C. Srl

**Art. 1** - L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

**Art. 2** - L'assicurazione vale per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera, Principato di Monaco e Principato di Andorra, Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia, Croazia, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Macedonia.

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati.

**Art. 3** - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato in frontespizio.

Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15 di polizza, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

Qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, **ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.**

Fatto in TOLMEZZO

Il giorno mese anno 23 12 2015

IL CONTRAENTE



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
 L'AGENTE

AGENTI GENERALI  
 PIZZOLI CRISTINA - CORADAZZI LAURA  
 BANCHER LOTIS e TELLENIA CARLO s.n.c.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## CLAUSOLA N. 3

# SCOPERTI APPLICABILI NEI CASI DI FURTO, SOTTRAZIONE E SMARRIMENTO DELLE MERCI

Allegato alla Polizza n.

Agenzia Generale di

38/101588385

TOLMEZZO - 53418

Contraente

Autotrasporti D'Agaro &amp; C. Srl

L'indennizzo dovuto in base alle condizioni di polizza sarà pagato previa deduzione dei seguenti scoperti:

**1. perdita o avaria della merce in seguito a furto del veicolo:**

- a) **scoperto 25% (venticinque)** per i sinistri verificatisi in Lombardia, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia;
- b) **scoperto 15% (quindici)** per i sinistri verificatisi in regioni o aree diverse da quelle indicate alla lettera a);
- c) **ulteriore scoperto del 10% (dieci)** - da sommarsi alle percentuali sub a) o b) - in caso di mancato ritrovamento del veicolo così come previsto dal secondo paragrafo dell'art. 18 lettera e) di polizza;

**2. furto delle merci dal veicolo in sosta senza sottrazione dello stesso, oppure durante la giacenza delle stesse a terra in locali chiusi o in aree recintate dotati/e di appropriati mezzi di chiusura, qualora il furto sia stato perpetrato:**

- mediante effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo in sosta o mediante taglio dei teloni di protezione del carico ovvero
- mediante effrazione dei mezzi di chiusura dei locali chiusi o delle aree recintate

e sempreché l'effrazione o il taglio siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità:

**scoperto 15% (quindici);**

**3. smarrimento o furto delle merci verificatosi con modalità diverse da quelle indicate al punto 2) che precede:**

**ulteriore scoperto del 10% (dieci)** da sommarsi a quello stabilito al punto 2);

**4. sottrazione delle merci derivante da reato diverso da quelli sopraindicati, purchè rientranti in garanzia:**



**scoperto 25% (venticinque);**

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 di polizza.

Fatto in TOLMEZZO

Il giorno mese anno 23 12 2015

IL CONTRAENTE


UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
L'AGENTE


AGENTI GENERALI  
CORICAZZI CRISTINA, CORICAZZI LAURA,  
RICHER LORIS e DI LERA CARLO s.r.l.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## CLAUSOLA N. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Allegato alla Polizza n.  
38/101588385

Agenzia Generale di  
TOLMEZZO - 53418

Contraente

Autotrasporti D'Agaro & C. Srl

### Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili – da calcolarsi applicando il tasso indicato in frontespizio al fatturato noli (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A. - viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

### Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza, che si intende comunque acquisito.

### Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo)


Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

### Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Fatto in TOLMEZZO Il giorno mese anno 23 12 2015

IL CONTRAENTE

  
LUIGI AVARO (r.c.)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'AGENTE

AGENTI GENERALI

CORONA MARINA, GRADAZZIAGRA,  
LANDRÉN LORIS e DI LENA CARLO s.n.c.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**CLAUSOLA N. 14**

**ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO  
SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE ED ALLE SPESE SOSTENUTE  
PER LO SMALTIMENTO O DISTRUZIONE DELLA MERCE  
TRASPORTATA**

Allegato alla Polizza n.

38/101588385

Agenzia Generale di

TOLMEZZO - 53418

Contraente

Autotrasporti D'Agaro & C. Srl

**La società rimborserà le spese sostenute dall'assicurato:**

- per lo sgombero e/o recupero delle merci dalla sede stradale;
- per la distruzione e/o smaltimento delle merci disposti dalle autorità competenti.

**Qualora dette spese siano conseguenza di un rischio garantito ai sensi di polizza e semprechè non si tratti di spese fatte per adempiere ai provvedimenti di cui alla lettera A) dell'art. 23 (nel qual caso troverà applicazione l'art. 13.4 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore").**

Tali spese sono a carico della società – anche in eccedenza alla somma assicurata – sino a concorrenza di € 1.500 ( millecinquecento) per uno o più sinistri che si verifichino nel corso dell'annualità assicurativa.

Fatto in TOLMEZZO

Il giorno mese anno 23 12 2015

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'AGENTE

AGENTI GENERALI

COMPAGNIE CRISTINA, CORRADAZZI LAURA,  
L'ASHER LORIS e DI LENA CARLO s.p.a.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

# Allegato AG

## Condizioni Aggiuntive

Allegato alla Polizza n.  
38/101588385

Agenzia Generale di  
TOLMEZZO - 53418

Contraente  
Autotrasporti D'Agaro & C. Srl

Le presenti Condizioni Aggiuntive prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni generali di polizza e sulle Clausole Addizionali richiamate nella scheda.

Art. 1) La presente polizza viene emessa in sostituzione della polizza n. 38/574700935 (ex Fondiaria n. 0224.0746146.41)

Art. 2) Le Parti convengono di escludere dalla garanzia i trasporti affidati a vettori terzi.  
Pertanto il fatturato noli previsto in polizza riguarda esclusivamente i trasporti effettuati con mezzi propri della Contraente.

Art. 3) Scoperti applicabili nei casi di furto, sottrazione e smarrimento delle merci.  
In parziale deroga a quanto previsto dalla clausola addizionale n. 03 l'indennizzo dovuto ai termini di polizza verrà liquidato previa deduzione dello scoperto 10 % per perdita o avaria della merce in seguito a furto, smarrimento e sottrazione in genere.

Art. 4) Spese sgombero sede stradale e spese smaltimento o distruzione.  
A parziale modifica di quanto previsto dalla Clausola Addizionale n. 14 il limite di risarcimento deve intendersi fissato in € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00)

Art. 5) Estensione del periodo di tolleranza per la garanzia in caso di mancato pagamento dei premi scaduti  
A deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, il periodo di tolleranza per la garanzia, in caso di mancato pagamento dei premi scaduti, è elevato da 15 a 30 giorni.

Fermo ed invariato il resto.

IL CONTRAENTE

SERGIO AMARO (UD)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
L'AGENTE

AGENTI GENERALI

GIUSEPPE CRISTINA, COFINAZZI LAURA,  
SCHEFFI CHRIS e DI LENA CARLO s.n.c.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**Coradazzi Cristina, Coradazzi Laura, Larcher Loris e Di Lena Carlo S.n.c.**

Conforme agli allegati **7A** e **7B** Regolamento ISVAP 5/2006

Polizza n. <b>38</b>   <b>101588 385</b>	Proposta n.
<b>COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)</b>	

La preghiamo di leggere con attenzione il presente documento e di restituircene una copia da Lei sottoscritta per presa visione. Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo qualora i dati dell'intermediario si siano modificati, consegnano al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un' informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di

fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nel rispetto delle disposizioni legislative riportanti le indicazioni restrittive circa l'utilizzo del denaro contante stesso, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Mod. 7B)**

**PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Dati dell'intermediario per cui viene svolta l'attività		
<b>Agenzia di</b>	TOLMEZZO	
<b>Ragione sociale</b>	CORADAZZI C., CORADAZZI L., LARCHER L. E DI LENA C. S.N.C.	
<b>Iscrizione nel registro</b>	<b>Sezione</b>	<b>A - Società Agente</b>
	<b>N. Iscrizione</b>	A000083218
	<b>Data di iscrizione</b>	02/04/2007
<b>Indirizzo sede legale</b>	via Roma 9/a, 33028, Tolmezzo (UD)	
<b>Indirizzo sedi operative</b>	via Roma 9/a, 33028, Tolmezzo (UD) via Roma 43, 33018, Tarvisio (UD)	
<b>Telefono e Fax</b>	T.0433.2180 F.0433.43794	
<b>Indirizzo e-mail</b>	info@fondiariatolmezzo.it	
<b>Sito web</b>	www.fondiariatolmezzo.it	
<b>Denominazione sociale dell'Impresa di cui sono offerti i prodotti</b>	<b>Società Agente Plurimandatario</b>	

Dati dell'intermediario che entra in contatto col cliente		
<b>Qualifica</b>	<b>Responsabile dell'attività di intermediazione</b>	
<b>Cognome e Nome</b>	LARCHER LORIS	
<b>Iscrizione nel registro</b>	<b>Sezione</b>	<b>A</b>
	<b>N. Iscrizione</b>	A000083574
	<b>Data di iscrizione</b>	19/03/2007

**IVASS** - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

## PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto dell'Impresa di assicurazione rappresentate;
- b) Le Imprese di assicurazione rappresentate non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera;
- c) con riguardo al contratto proposto:
1. l'intermediario è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Elenco delle imprese di assicurazione rappresentate:

<b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</b>	<b>AXA Assicurazioni S.p.A.</b>

## PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000;
- b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può esporre un reclamo, alternativamente:

<b>scrivendo a:</b>	<b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti – via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI)</b>
<b>inviando un fax:</b>	<b>al numero 02 51815353</b>
<b>inviando un e-mail all'indirizzo di posta:</b>	<b>reclami@unipolsai.it</b>
<b>compilando il modulo on line sul sito:</b>	<b>www.unipolsai.it</b>

<b>scrivendo a:</b>	<b>AXA Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Clienti – Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI)</b>
<b>inviando un fax:</b>	<b>al numero 02 43448103</b>
<b>inviando un e-mail all'indirizzo di posta:</b>	<b>reclami@axa.it</b>
<b>compilando il modulo on line sul sito:</b>	<b>www.axa.it</b>

Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o nel caso non abbia ricevuto riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, scrivendo a:

**IVASS - Servizio Tutela degli Utenti**

**Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - ITALIA**

<b>Cliente o Contraente/Legale Rappresentante se persona giuridica</b>	
<b>Nominativo/Ragione Sociale</b>	<b>Codice Fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita</b>
<b>AUTOTRASPORTI DI AGARO E C S.R.L.</b>	<b>01403070301</b>

Dichiaro di ricevere il presente documento a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 49 comma 2 e 3 del Regolamento ISVAP 5/2006.

Data **23.12.2015**

L'Intermediario  
**AGENTI GENERALI**  
CORADAZZI LAURA,  
L'ARCHIVIO CONS. DI LENA CARLO S.n.c.

Il Cliente o Contraente/Legale rappresentante

**33020 AMAZZO (UD)**

# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL VETTORE STRADALE **VETTORE STRADALE**

Assicurazione delle Responsabilità Civile  
per i danni alle merci trasportate

Il presente Fascicolo informativo, contenente:  
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;  
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della  
sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della  
proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la  
Nota informativa**

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Divisione **LA  
FONDIARIA**

**Unipol**  
gruppo

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**NOTA INFORMATIVA**  
**Prodotto Vettore Stradale**  
**"Assicurazione delle Responsabilità Civile per i danni alle merci trasportate"**

*(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)*

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.  
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it), indirizzo di posta elettronica [info-danni@unipolsai.it](mailto:info-danni@unipolsai.it).

E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2013)**

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.627.332.680, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**GLOSSARIO**

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

**Apparecchio Antifurto**

Il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del Veicolo.

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di Assicurazione.

**Autocarro**

Il Veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

**Chiavi dell'antifurto**

Tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

**Danno**

La perdita o avaria derivante dal Sinistro per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Delegataria**

L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

**Franchigia**

L'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del Danno risarcibile una volta dedotto l'eventuale Scoperto.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di Danno risarcibile ai sensi della presente Polizza.

**Motrice**

La Motrice dell'autotreno o il trattore stradale.

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rimorchio**

Il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro Veicolo.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

**SemiRimorchio**

Il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una Motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

**Scoperto**

La percentuale di Danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società**

L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

**Veicolo**

L'autocarro o la Motrice o il Rimorchio o il semiRimorchio.

**Vettore**

L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Il contratto, di durata annuale, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo; il contratto di durata inferiore all'anno - al contrario - viene stipulato senza tacito rinnovo.

**AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dal Contraente alla Società - o viceversa - con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale; in mancanza di disdetta, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così di seguito. I contratti senza tacito rinnovo si risolvono alla loro naturale scadenza.**

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

**Responsabilità Civile del Vettore Stradale**

- La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di Vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdite o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.
- In forza dell'art. 20 (Merci escluse) delle "Esclusioni" la Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:
  - o carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
  - o pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
  - o autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, merci usate e masserizie;
  - o merci deperibili da trasportarsi con autocarri isotermeici o frigoriferi;
  - o merci da trasportarsi con cisterne.

Con la sottoscrizione delle specifiche Clausole, da integrare con le Condizioni di Assicurazione, è possibile estendere la copertura a:

- Trasporti internazionali in regime di C.M.R. – Convention Marchandises Routières -(condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n° 1)
- L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per trasporti con cisterne (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.8),
- L'Assicurazione delle responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.9),
- L'Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermeici e non dotati di impianto frigorifero (condizioni e limitazioni sono riportate nella

- Clausola n.10),
- L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per trasporti di merci usate e/o masserizie (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 11),
- L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per trasporti di animali vivi (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 12),
- L'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale – Garanzia Bagnamento - qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall'Assicurato (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 13),
- Estensione della garanzia alle spese sostenute per lo sgombero della sede stradale ed alle spese sostenute per lo smaltimento o distribuzione della merce trasportata (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n. 14).

E' inoltre possibile :

- escludere, con una riduzione del premio, l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per i casi di dolo e colpa grave (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.2),
- escludere, con una riduzione del premio, l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale per i casi di furto, sottrazione o smarrimento delle merci (condizioni e limitazioni sono riportate nella Clausola n.4),
- Modificare la garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati (condizioni e limitazioni sono riportate nella clausola n°7).

***L'Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti (art.12 delle "Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale")***

***L'operatività della garanzia in caso di Furto del Veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli art. 17, 18 e 19 delle "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del Veicolo" (semprechè non sia pattuita – per i trasporti affidati a terzi – la Clausola n° 5)***

***In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.***

***AVVERTENZA: le coperture assicurative, le estensioni e le esclusioni di garanzia sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno dagli artt. 17 e 18 della "Delimitazione della garanzia nel caso di furto del Veicolo" e dagli artt. 21 e 22 delle "Esclusioni"***

***AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del Danno indennizzabile, con o senza minimi in Euro) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nella Clausola n. 3 (Scoperti Applicabili nei casi di Furto, Sottrazione e Smarrimento delle Merci), all'interno delle Clausole specifiche sopraindicate, se pattuite, e a quanto previsto nella scheda di Polizza che verrà***

**sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.**

**Esempio di Franchigia: Danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 200, Indennizzo corrisposto : Euro 300.**

**Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: Danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto : Euro 400.**

**Esempio di Scoperto con minimo in Euro: Danno ai Beni assicurati pari a Euro 500, Scoperto 20% minimo Euro 200, Indennizzo corrisposto: Euro 300.**

**Esempio di limite massimo di Indennizzo / Risarcimento: Massimale per Autocarro pari a € 10.000. Limite della responsabilità del Vettore : Euro 20.000. Indennizzo corrisposto: Euro 10.000**

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

**AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1(Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale"**

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall' art. 6 (Aggravamento del rischio) e art. 7 (Diminuzione del rischio) delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".

Esempio: Il Contraente dichiara di trasportare merci varie successivamente si specializza in alcuni tipi di merce (capi appesi, rame).

#### 6. Premi

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Qualora il contratto sia stipulato nella forma con Premio calcolato sul "Fatturato noli" il Premio è soggetto a regolazione alla fine della singola annualità o della minor durata del contratto sulla base dei dati forniti dal Contraente ai sensi della Clausola n°6 ("Regolazione del Premio").

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l'intermediario.

Il Premio - se superiore a Euro 600,00 - può essere frazionato in rate semestrali o in rate trimestrali a condizione che l'importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 300,00. L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.

**AVVERTENZA: qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.**

#### 7. Rivalse

**AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalse nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 Codice Civile.**

#### 8. Diritto di recesso

**AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 8 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale".**

#### 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare immediato avviso del Sinistro, da quando è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

#### 10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Decreto legislativo n.209/2005 il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### 11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile le aliquote fiscali vigenti come indicate nella scheda di polizza qualora il rischio sia ubicato in Italia. Qualora il rischio sia ubicato in paesi della U.E. si applicheranno le aliquote previste dal paese ove il rischio è ubicato.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

**AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare immediato avviso del Sinistro alla Società o all'intermediario al quale è assegnata la Polizza: per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura di accertamento del Sinistro e di liquidazione dello stesso si rinvia a quanto previsto dalle "Norme applicabili in caso di Sinistro" (art. 23 "obblighi generali dell'Assicurato", art. 24 "obblighi di denuncia alle Autorità", art. 25 "obblighi in caso di ritrovamento del Veicolo" delle "Norme applicabili in caso di Sinistro".**

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.5181.5353

Indirizzo di Posta Elettronica: [reclami@unipolsai.it](mailto:reclami@unipolsai.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:  
<http://ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

### 14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

**AVVERTENZA: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.**

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale**  
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Carlo Cimbrì



**N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135**

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## VETTORE STRADALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### SOMMARIO

#### Definizioni e/o Glossario

#### Norme che regolano l'Assicurazione in generale

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
- Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 Comunicazioni fra le Parti
- Art. 4 Modifiche dell' Assicurazione
- Art. 5 Coassicurazione
- Art. 6 Aggravamento del Rischio
- Art. 7 Diminuzione del Rischio
- Art. 8 Recesso dal contratto in caso di Sinistro
- Art. 9 Rinnovo del contratto
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Legge applicabile e giurisdizione

#### Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilita' del Vettore stradale

- Art. 12 Oggetto dell' Assicurazione
- Art. 13 Limiti di indennizzo e massimali
- Art. 14 Periodo dell' Assicurazione
- Art. 15 Durata dell' Assicurazione per ogni trasporto
- Art. 16 Limiti territoriali

#### Delimitazione della garanzia nel caso di furto del Veicolo

- Art. 17 Obbligo di sorveglianza
- Art. 18 Obbligo di antifurto
- Art. 19 Incidente stradale

#### Esclusioni

- Art. 20 Merci escluse
- Art. 21 Rischi esclusi (sezione I)
- Art. 22 Rischi esclusi (sezione II)

#### Norme applicabili in caso di Sinistro

- Art. 23 Obblighi generali dell' Assicurato
- Art. 24 Obbligo di denuncia alle Autorita'
- Art. 25 Obblighi in caso di ritrovamento del Veicolo
- Art. 26 Modalità per il risarcimento del Danno
- Art. 27 Gestione delle vertenze - Spese Legali

## Definizioni e/o Glossario

<b>Apparecchio Antifurto:</b>	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Autocarro:</b>	il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
<b>Chiavi dell'antifurto:</b>	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Danno:</b>	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Delegataria:</b>	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.
<b>Franchigia:</b>	l'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
<b>Motrice:</b>	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rimorchio:</b>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Semirimorchio:</b>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
<b>Veicolo:</b>	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.
<b>Vettore:</b>	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

## Norme che regolano l'Assicurazione in generale

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della Garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalla ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

*I premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.* Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art.47 del Regolamento ISVAP n.5/2006, e con altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

### Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

**Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.**

### Art. 4 - Modifiche dell' Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Coassicurazione

Qualora risulti dalla Polizza che l'Assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la Polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

### Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 8 - Recesso dal Contratto in caso di Sinistro

*Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.*

### Art. 9 - Rinnovo del contratto

*Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.*

*Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia la Società, sia il Contraente possono dare disdetta con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale; in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così di*

*seguito.*

*I contratti di durata inferiore all' anno e quelli senza tacito rinnovo si risolvono alla loro naturale scadenza.*

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - Legge applicabile e giurisdizione**

Il presente Contratto è regolata dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente Contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

## **Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità del Vettore stradale**

#### **Art. 12 - Oggetto dell' Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

**L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 che seguono.**

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

**La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.**

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

**La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:**

- a) altre responsabilità contrattuali;**
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.**

#### **Art. 13 - Limiti di indennizzo e massimali**

13.1 Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali (**fissato in 1 Euro per ogni Kg. di merce perduta o avariata**) fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in frontespizio.

13.2 Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'art. 15, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato in frontespizio.

13.3 Qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, **ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza, senza applicazione di alcun limite massimo di scoperto.**

13.4 I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 23, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'art. 27.

**Art. 14 - Periodo dell' Assicurazione**

*La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 15, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.*

**Art. 15 - Durata dell' Assicurazione per ogni trasporto**

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; **la garanzia cessa comunque alla mezzanotte dell'8° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.**

Ferme restando le disposizioni degli artt. 17 e 18 che seguono, qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 17.

**Art. 16 - Limiti territoriali**

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio nazionale.

L'assicurazione rimane altresì operante durante eventuali tratte comportanti trasbordo delle merci su mezzi di trasporto lagunari, lacustri o fluviali, sempreché il trasporto venga effettuato tra località del territorio nazionale.

Salvo che in frontespizio sia stata richiamata la Clausola n. 1 "Condizioni applicabili ai trasporti internazionali in regime CMR", restano esclusi dalla garanzia i trasporti soggetti al regime di detta Convenzione.

## Delimitazione della garanzia nel caso di furto di Veicolo

**Art. 17 - Obbligo di sorveglianza**

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;

ovvero

b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;

ovvero

c) sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.

**Art. 18 - Obbligo di antifurto**

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto dal 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o accettato dalla Società;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura. Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata nella Clausola n. 3

Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio, quando sganciato dalla motrice, sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello, o approvato dalla società.

f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

#### Art. 19 - Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18.

## Esclusioni

#### Art. 20 - Merci escluse

La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in relazione al trasporto di:

- a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
- b) pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
- c) autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, merci usate, masserizie;
- d) merci deperibili da trasportarsi con autocarri isoterme o frigoriferi;
- e) merci da trasportarsi con cisterne.

**Art. 21 - Rischi esclusi (sezione I)**

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

**Art. 22 - Rischi esclusi (sezione II)**

La Società non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- c) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- d) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- e) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- f) atti di terrorismo;
- g) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Inoltre,

in nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscono violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## Norme applicabili in caso di Sinistro

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli 23,24 e 25 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

### Art. 23 - Obblighi generali dell' Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

### Art. 24 - Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

### Art. 25 - Obblighi in caso di ritrovamento del Veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest' ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

### Art. 26 - Modalità per il risarcimento del Danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'art. 24 ed agli eventuali documenti previsti dall'art. 23, lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti;
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli");
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

#### **Art. 27 - Gestione delle vertenze - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62  
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte del Gruppo  
Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)



I 004 00001 00103395801

8604

**Allegato all'Atto di variazione  
TRASPORTI**

NUMERO POLIZZA  
AGENZIA

1/53418/38/101588385/1  
TOLMEZZO

SUBAGENZIA 116

**Contraente/Assicurato** AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. SRL  
**Domicilio** VIA FRATELLI SOLARI, ZONA IND. - 33020 AMARO - UD  
**Codice Fiscale** 01403070301

**VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA**

Con la presente appendice si precisa che, a rettifica del massimale trascritto in polizza di cui all'Art. 13.2 delle C.G.A. , lo stesso deve intendersi **88.000,00=** (OTTANTOTTOMILA/00=) anzichè 44.000,00= come indicato. Fermo ed invariato il resto.

**FERMO IL RESTO.**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
(un procuratore)

GLI AGENTI GENERALI  
CORADAZZI ENRICA, CORADAZZI LAURA,  
LANCHER ENRICA e DI LENA CARLO S.n.c.

**Il Contraente**

Autotrasporti D'Agaro e C. S.r.l.  
33020 AMARO (UD)